

Spett.le
Società Sportiva Dilettantistica
FWA S.S.D a R.L.
iscritta al Registro Nazionale Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche del CONI
P.IVA 07503210721

**Oggetto: Dichiarazione di attività gratuita ai sensi dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.
ANNO SPORTIVO 2023-2024 : Enrica Colombo.**

La sottoscritta Enrica Colombo nata a Modugno il 25.01.1976, residente a Cassano delle Murge, C.da Fraddiavolo, 27, C.F. CLM NRC 76A65 F262R, in qualità di dipendente pubblico,

DICHIARA

- di svolgere per l'anno sportivo 2023-2024, l'attività di collaboratore sportivo, istruttore di nuoto, in favore della **FWA S.S.D a R.L.**, unicamente per promuovere lo sport e contribuire alle finalità associative che condivide;
- di svolgere l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi della **FWA S.S.D a R.L.**;
- di non chiedere e di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dalla **FWA S.S.D a R.L.**, che, tuttavia, si farà carico dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
- di aver comunicato all'amministrazione di competenza l'attività di volontariato di cui all'oggetto, ottemperando a quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 16/04/2013, e modificato con Delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015, per espressa previsione della norma di cui all'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
- di prestare la propria opera come collaboratore sportivo in orario extra-lavorativo e nel rispetto degli obblighi professionali;
- che alla sottoscritta saranno rimborsate dalla **FWA S.S.D a R.L.** unicamente le spese sostenute e autorizzate di viaggio, vitto, alloggio, trasporto e indennità chilometriche calcolate sulla base delle tabelle ACI e parametrare ai costi dell'autovettura utilizzata, dietro presentazione di idonea documentazione, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza non superiori ad € 150,00 mensili.

La sottoscritta esonera da ogni responsabilità la **FWA S.S.D a R.L.** nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In fede
Bari, lì 19.09.2023

Il collaboratore sportivo volontario

Enrica Colombo


 colombo enrica
19.09.2023
21:34:01
GMT+00:00

Al Segretario Generale

**Al Responsabile
del Servizio 3 – SUAP**

**Al Responsabile
del Servizio 6 – Ufficio Personale**

LORO SEDE

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 in regime previsto dall'art. 29, comma 2, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo - dipendente comunale Enrica Colombo.

La sottoscritta Enrica Colombo nata a Modugno il 25.01.1976, residente a Cassano delle Murge, C.da Fraddiavolo, 27, in qualità di dipendente comunale, con riferimento all'oggetto, in ottemperanza all'art. 40 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 16/04/2013, e modificato con Delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015, per espressa previsione della norma di cui all'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001,

COMUNICA

di svolgere quale prestazione sportiva, il ruolo di Collaboratore Sportivo presso la Società Sportiva Dilettantistica FWA S.S.D a R.L., regolarmente iscritta al Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, P.IVA 07503210721, per l'anno 2023 e 2024.

All'uopo specifica di prestare la propria opera come collaboratore sportivo in orario extra-lavorativo e nel rispetto degli obblighi professionali, e precisa altresì che:

- svolge attività in favore della associazione unicamente per promuovere lo sport e contribuire alle finalità associative che condivide;
- svolge l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione;
- non percepisce alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione;
- alla sottoscritta sono rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dietro presentazione di idonea documentazione, non superiori ad € 150,00.

Distinti saluti
Modugno, lì 19.09.2023

Il dipendente

Enrica Colombo




ENRICA COLOMBO
19.09.2023 18:42:26
GMT+00:00



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

PROTOCOLLO GENERALE

N° 0046005
del 20-09-2023

Movimento: **Ingresso**
Tipo Spedizione: **Posta Elettronica**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: Comunicazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 in regime previsto dall'art. 29, comma 2, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo - dipendente comunale Enrica Colombo.**

CORRISPONDENTI:

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
COLOMBO ENRICA	enrica.colombo@widipec.it

SMISTAMENTI:

Assegnato a:	Mittente:	Data Assegnazione:
Segretario Generale	TARANTINO NICOLA	20/09/2023 08:54:18
Servizio 3 - Attività Produttive Decoro Urbano Ambiente e Qualità della Vita	TARANTINO NICOLA	20/09/2023 08:54:18
Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale	TARANTINO NICOLA	20/09/2023 08:54:18

Il Responsabile



LORO SEDI

Ora, nel caso di specie, secondo quanto da lei comunicato, non solo il rapporto *de quo* è già in essere (laddove la comunicazione e l'autorizzazione dovevano essere preventive), ma, inoltre, la sua collaborazione prevede a carico della società FWA

CCOMINTHEDDMODUGSNO-c/c/2022-REGPROT-00558901-1145890-0430/20223-12301

Di conseguenza, la corresponsione di somma pari ad € 150,00 mensili, al di là del *nomen iuris* attribuito, rappresenta sostanziale elemento retributivo che impedisce la sufficienza della sola comunicazione ed impone al Comune di Modugno di escludere lo svolgimento dell'attività oggetto di mera comunicazione.

Resta inteso che in caso si rimoduli la descritta collaborazione su base effettivamente volontaristica e perciò escludendo ogni forma di rimborso forfettariamente stabilito, in armonia con il citato art. 17 comma 3, la presente conclusione potrà essere rivista.

Con l'occasione si chiede alla ricevente e alla Società FWA S.S.D. a.r.l. di indicare se speculari collaborazioni siano state condotte anche nel passato. In caso di riscontro positivo si chiede, gentilmente, di specificare le caratteristiche dei rapporti tenuti.

Il Responsabile Servizio 6
Avv. Cristina Carlucci

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA CONTENZIOSO - PERSONALE

Modugno, 31.10.2023

Alla dipendente Enrica Colombo

(enrica.colombo@widipec.it);

Spett.le

FWA S.S.D. a.r.l.

(PEC: fwassdarl@legalmail.it)

Al Segretario Generale

Al Responsabile Servizio 3 SUAP

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro comunicazione del 10.10.2023 prot.49705.

Gent.ma Sig.ra Colombo,

in riscontro alla Sua comunicazione del 10.10.2023 prot. 49705 ed aderendo al Suo invito di “ non far perdere tempo” né a Lei, né, soprattutto, all’Ente datore di lavoro, si ribadisce e conferma, in questa sede, quanto già dedotto ed eccepito nella precedente comunicazione del 4.10.2023 prot. 48461, a firma congiunta della sottoscritta e del Segretario Generale, alla quale si fa espresso ed integrale richiamo e rinvio.

Per mera completezza, in riferimento al suo “ ineluttabile turbamento” nell’apprendere il tenore del riscontro dell’Ente da parte della Società FWA SSD a.r.l., si rappresenta come lo stesso poteva agevolmente essere da Lei stessa evitato semplicemente accedendo alla sua casella di posta istituzionale dalla quale, peraltro, aveva inviato la comunicazione del 20.9.2023 ed alla quale è stata correttamente inoltrata la nota di riscontro.

Le argomentazioni esposte nella Sua ultima comunicazione, nel tentativo di superare gli elementi ostativi evidenziati, non appaiono supportate da elementi oggettivi, tali da giustificare l’omessa comunicazione al datore di lavoro dell’inizio dell’attività da Lei rappresentata e, per l’effetto, ritenere superfluo il rilascio dell’autorizzazione preventiva.

Si rappresenta, a tale proposito, come Lei stessa, nella sua comunicazione del 20.9.2023 prot.46005, ha chiaramente indicato l’importo di € 150,00 mensili, quale “rimborso forfettario” percepito in virtù dell’attività espletata presso la Società FWA S.S.D. a.r.l., così da incorrere nella fattispecie normativamente disciplinata dall’art. 25, comma 6,

CCOMUNITEDMOMCANC -cf2002-PRRG PRR07-0053222-Idese80-3187072023-10901

Per l'effetto, alla luce di quanto innanzi, nel richiamare quanto già rilevato nella precedente nota di questo Ente, si conferma l'impossibilità di proseguire nell'attività comunicata con la Sua nota del 19.9.2023 (comunicazione resa, peraltro, ad attività già in corso di svolgimento), non sussistendo, allo stato, i presupposti richiesti *ex lege* per ritenere sufficiente la mera comunicazione da parte del soggetto interessato.

Con la presente, inoltre, si reitera l'invito alla Società FWA SSD a.r.l. a non dare ulteriore corso all'incarico intercorrente con la Sig.ra Colombo e, soprattutto, si reitera l'invito alla medesima Società di fornire indicazioni sulla eventuale sussistenza di collaborazioni del medesimo tipo precedentemente intercorse; inoltre, ad integrazione di quanto già oggetto della precedente comunicazione di questo Ente del 4.10.2023, si chiede, altresì, a Codesta Spett.le Società di trasmettere l'elenco dei soggetti operanti in regime di volontariato, con indicazione del regime economico eventualmente adottato.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio Advocatura – Contenzioso - Personale

Avv. Cristina Carlucci



CRISTINA
CARLUCCI
31.10.2023
11:58:41
GMT+00:00

Al Segretario Generale
Comune di Modugno

Al Responsabile
del Servizio 6 – Ufficio Personale
Comune di Modugno

e p.c.

Al Responsabile
del Servizio 3 – SUAP
Comune di Modugno

Società Sportiva Dilettantistica
FWA S.S.D a R.L.

Al Rappresentante Territoriale CSA RAL
Giuseppe Debenedictis

Al Presidente Associazione Di Volontariato
ODV RISORSA - Torino

LORO SEDE

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 in regime previsto dall'art. 29, comma 2, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo - dipendente comunale Enrica Colombo.
RISCONTRO NOTA PEC RIF. PROT. N. 48461 DEL 04.10.2023**

La sottoscritta Enrica Colombo, in qualità di dipendente del Comune di Modugno, con riferimento all'oggetto,

PREMESSO CHE:

- come risulta agli atti d'ufficio, la sottoscritta sta usufruendo del periodo di congedo a cui ha diritto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 80/2015;
- la sottoscritta ha appreso della nota in oggetto, con ineluttabile turbamento, direttamente dalla Società FWA S.S.D a R.L., non avendo ricevuto alcunché nella casella PEC da cui ha trasmesso la comunicazione oggetto di contestazione;
- in considerazione della menzionata ***impossibilità di dar seguito all'incarico oggetto di mera comunicazione da parte della sig.ra Colombo***, con il rischio conseguente di creare disservizio all'utenza, la Società FWA S.S.D a R.L., ha provveduto prontamente a comunicare ed inoltrare per le vie brevi il documento alla sottoscritta;

ATTESO CHE:

- la riforma dello Sport è stata avviata con la legge delega n. 86 del 2019 alla quale sono seguiti ben 5 decreti legislativi, datati 28 febbraio 2021, ovvero i Decreti legislativi 36/37/38/39/40.

Successivamente, il D.Lgs 5 ottobre 2022, n. 163, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" e il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40", entrato in vigore il 05/09/2023, hanno modificato in modo rilevante i 5 decreti legislativi sopra menzionati ed in particolar modo il 36 ed il 39 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ed in materia di Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);

- dal 1 luglio 2023 si applica la normativa contenuta nel D.Lgs 36/2021 il cui articolo 25 definisce LAVORATORE SPORTIVO, figura a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo;
- la c.d. "riforma dello sport" mette in evidenza le seguenti figure:
 1. Il Volontario;
 2. Il Lavoratore Sportivo distinto tra: Lavoratore sportivo dipendente, Lavoratore Autonomo titolare di partita IVA, Lavoro Autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
 3. Il Collaboratore coordinato e continuativo di tipo amministrativo gestionale;
 4. Il Lavoratore autonomo occasionale in regime ordinario;
- prima dell'entrata in vigore della c.d. "riforma dello sport", gli eventuali compensi spettanti ai collaboratori sportivi venivano erogati ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002;

PRECISATO CHE:

- la sottoscritta, come risulta agli atti d'ufficio, ad ogni inizio di anno didattico-sportivo, e relativamente ai soli periodi in cui ha svolto quale collaboratore sportivo, l'attività di istruttore di nuoto, presso le diverse ASD, ha sempre ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per i collaboratori sportivi dipendenti pubblici e secondo un fac-simile fornito dall'ufficio personale;
- la sottoscritta, come risulta agli atti d'ufficio, ha sempre ottemperato a quanto previsto dal monitoraggio delle situazioni di potenziale conflitto di interesse, dichiarando, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, gli eventuali rapporti di collaborazioni in essere preventivamente comunicati e/o autorizzati;
- il decreto "correttivo bis" apporta alla disciplina del lavoratore sportivo, tra le altre cose, l'innalzamento da 18 a 24 ore settimanali del monte orario utile per l'operatività della presunzione di lavoro autonomo, nella forma delle co.co.co., nell'area del dilettantismo (art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021);
- potendo dedicare solo poche ore settimanali all'attività di istruttore di nuoto, che variano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ore settimanali a seconda delle necessità dell'utenza, tra le varie figure previste dalla c.d. "riforma dello sport", l'attività della sottoscritta si colloca nella figura del "volontario", effettuando prevalentemente lezioni a bambini neurotipici/neurodivergenti e/o eventuali sostituzioni;

DATO ATTO CHE:

- con riguardo alla nota rif. prot. n. 48461 del 04.10.2023 di cui all'oggetto:

a) ...anzitutto occorre evidenziare come la fattispecie oggetto di comunicazione appaia riconducibile alla disposizione dell'art. 25, c. 6, D.L. n. 36/2021 – il quale testualmente dispone:

"6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art. 36, comma 6. (...)"., si precisa che:

- il richiamato articolo 25, comma 6, D. Lgs. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, riportato nella nota oggetto di riscontro, **presenta un contenuto differente rispetto al testo originale**, che invece pone in evidenza le modalità di prestazione dell'attività dei lavoratori dipendenti pubblici sia in qualità di lavoratori sportivi, che in qualità di volontari, difatti, l'anzidetto articolo, recita testualmente:

((6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ...omissis...fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. ...omissis...))

b) Dunque, sulla base del dato normativo invocato ed indipendentemente dal regime giuridico del dipendente pubblico, la collaborazione con strutture o associazioni sportive, se è prevista una qualsiasi remunerazione, richiede un'obbligatoria e preventiva autorizzazione della P.A. di appartenenza, si precisa che:

- la nota in atti rif. prot. n. 46005 del 20.09.2023, riporta testualmente quanto di seguito indicato:

specifica di prestare la propria opera come collaboratore sportivo in orario extra-lavorativo e nel rispetto degli obblighi professionali, e precisa altresì che:

- *svolge attività in favore della associazione unicamente per promuovere lo sport e contribuire alle finalità associative che condivide;*
- *svolge l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione;*
- *non percepisce alcun compenso per la partecipazione all'attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell'Associazione;*
- *alla sottoscritta sono rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dietro presentazione di idonea documentazione, non superiori ad € 150,00.*

- l'importo indicato, è l'importo massimo eventualmente rimborsabile dalla Società FWA S.S.D a R.L., ai sensi dell'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., per spese sostenute e autorizzate di viaggio, vitto, alloggio, trasporto e indennità chilometriche calcolate sulla base delle tabelle ACI e parametrare ai costi dell'autovettura utilizzata, dietro presentazione di idonea documentazione, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di

residenza non superiori ad € 150,00 mensili, così come risulta dalla dichiarazione di attività gratuita resa ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., resa alla Società FWA S.S.D a R.L. in data 19.09.2023;

c) Ora, nel caso di specie, secondo quanto da lei comunicato, non solo il rapporto de quo è già in essere (laddove la comunicazione e l'autorizzazione dovevano essere preventive), ma, inoltre, la sua collaborazione prevede a carico della società FWA SSD a.r.l. la corresponsione di una somma pari ad € 150,00 mensili, nominativamente indicata quale "rimborso forfettario", si precisa che:

- alla luce del testo della nota in atti rif. prot. n. 46005 del 20.09.2023, quale comunicazione preventiva, trasmessa prima dell'inizio dell'anno didattico-sportivo a mezzo pec in data 19.09.2023 alle ore 20:47, riportato tal quale al punto b) in precedenza commentato, è lapalissiano che la sottoscritta non ha mai menzionato i termini *remunerazione*, *...corresponsione di una somma pari ad € 150,00 mensili*, *...rimborso forfettario*, bensì ha specificato che *...svolge l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, non percepisce alcun compenso, alla sottoscritta sono rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dietro presentazione di idonea documentazione, non superiori ad € 150,00.*

d) Tale onere economico risulta però in contrasto con le caratteristiche che, ai sensi dell'art. 17, c. 3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) giuridicamente connotano la stessa figura del volontario. La citata disposizione, difatti, così recita: "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'ente terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni praticamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario".

Di conseguenza, la corresponsione di somma pari ad € 150,00 mensili, al di là del nomen iuris attribuito, rappresenta sostanziale elemento retributivo che impedisce la sufficienza della sola comunicazione ed impone al Comune di Modugno di escludere lo svolgimento dell'attività oggetto di mera comunicazione, si precisa che:

- alla luce della nota di comunicazione, in atti rif. prot. n. 46005 del 20.09.2023, il menzionato art. 17, comma 3 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) **non risulta pertinente**, difatti la comunicazione preventiva effettuata dalla sottoscritta, trova applicazione nell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 117/2017, che recita quanto segue: *4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. ...omissis...*
- nell'anzidetta comunicazione, la sottoscritta non ha mai fatto riferimento ad alcuna **corresponsione di somma pari ad € 150,00 mensili**, bensì ha precisato semmai che *l'importo massimo eventualmente rimborsabile, dietro presentazione di idonea documentazione per spese sostenute, ai sensi dell'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., non è superiore ad € 150,00 mensili;*

TUTTO CIÒ PREMESSO, si precisa che:

- una attenta lettura del contenuto della comunicazione in atti rif. prot. n. 46005 del 20.09.2023 unitamente alle norme in essa citate, e strettamente correlate, avrebbe evitato di esporre l'Ente a valutazioni ed erronee deduzioni con inutili perdite di tempo per tutti i soggetti coinvolti e/o tirati in causa in modo avventato, difatti è indiscutibile che la nota di cui all'oggetto presenta delle evidenti criticità rispetto all'interpretazione sia del contenuto che della normativa vigente in esso richiamata;
- la sottoscritta, avendo già provveduto a trasmettere comunicazione preventiva, in atti rif. prot. n. 46005 del 20.09.2023, in ottemperanza all'art. 40 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 16/04/2013, e modificato con Delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015, per espressa previsione della norma di cui all'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 25, comma 6, D. Lgs. 36/2021 in regime previsto dall'art. 29, comma 2, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo, al momento, ritiene di non dover riformulare alcuna ulteriore comunicazione;
- la sottoscritta, si riserva in ogni caso, ed a seguito di successive mutate esigenze contrattuali e d'intesa con la Società FWA S.S.D a R.L., di fare successiva richiesta di specifica autorizzazione al lavoro sportivo dei dipendenti pubblici, in applicazione all'art. 25, comma 6 del D.Lgs. 36/2021, con regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6;
- con riferimento alla richiesta in calce alla nota di cui all'oggetto, la sottoscritta ritiene di aver ampiamente e puntualmente già riscontrato;
- rappresenta altresì che una preventiva richiesta di informazioni alla sottoscritta, anche per le vie brevi, avrebbe senza dubbio fugato ogni erronea interpretazione, e soprattutto posto le basi al rispetto dell'art. 2087 c.c., che impone il dovere di adottare tutte le misure volte alla tutela non solo dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro come pure della personalità morale, all'art. 32 Cost., in materia di salute, nonché al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa le clausole generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nell'esecuzione rispettivamente dei rapporti obbligatori e tra controparti contrattuali, norme pacificamente applicabili anche a rapporti contrattuali peculiari, quali quelli di lavoro.

Certa di aver chiarito, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, la sottoscritta invoca il rispetto di quanto richiamato al punto precedente.

Distinti saluti

Modugno, lì 10.10.2023

f.to Il dipendente
Geom. Enrica Colombo

 colombo enrica
10.10.2023 21:37:10
GMT+00:00

Allegati:

- A. Riscontro nota del 19.09.2023 Colombo_Marcato
- B. COMUNICAZIONE ISTRUTTORE_2023-2024_signed
- C. Dichiarazione Attività Gratuita_ISTRUTTORE COLOMBO 2023-2024_signed



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

PROTOCOLLO GENERALE

N° 0049705
del 11-10-2023

Movimento: **Ingresso**
Tipo Spedizione: **Posta Elettronica**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: Comunicazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 in regime previsto dall'art. 29, comma 2, in materia di prestazione volontaria dei dipendenti pubblici in ambito sportivo - dipendente comunale Enrica Colombo. RISCONTRO NOTA PEC RIF. PROT. N. 48461 DEL 04.10.2023**

CORRISPONDENTI:

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
COLOMBO ENRICA	enrica.colombo@widipec.it

SMISTAMENTI:

Assegnato a:	Mittente:	Data Assegnazione:
Ufficio Protocollo Generale	TARANTINO NICOLA	11/10/2023 09:15:25

Il Responsabile